



acqua

Acea Ato5 SpA

ACEA AT05 S.p.A. - FR



MDN00106352

PROT.N.:0007766/2011
DEL:15/03/2011 8.51.12
Orig.:0 (0=Usc./1=Entr.)

Alla S.T.O. dell'AT05

Via Firenze, nr. 53
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/835464
c.a.: Ing. M. Pilozzi
Dott. E. Vivoli

Al Presidente dell'A.A.T.O.5

Piazza Gramsci, 13
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/858157
c.a.: On. A. Iannarilli

E p.c.

Alla Co.N.Vi.R.I.

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma
Fax nr. 06/57225290
c.a.: Prof. Ing. R. Passino

**Alla Regione Lazio
Presidente della Giunta
Regionale**

Via Cristoforo Colombo, 212
00142 Roma
Fax nr. 06/51685430
c.a.: On. R. Polverini

**Alla Regione Lazio
Assessorato Ambiente e
Sviluppo Sostenibile**

Viale del Tintoretto, n. 432
00142 Roma
Fax nr. 06/510779263
c.a.: Dott. M. Mattei

Al Garante regionale del S.I.I.

Viale del Tintoretto, n. 432
00142 Roma
Fax nr. 06/510779340
c.a.: Avv. R. Di Stefano

S.Mal



**A Tutti i Sindaci della
Provincia di Frosinone
Loro Sedi**

**Alla Procura Regionale della
Corte dei Conti**

Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma
Fax nr. 06/38763588

**OGGETTO: Riscontro alle note STO AT 223 e 224 (relativamente al punto a)
del 31/01/2010.**

Con la presente, la scrivente Società intende dare riscontro -fermi restando gli atti di tutela che verranno esperiti nelle più opportune sedi- a quanto riportato nella vostra nota AT 223 del 31/01/2011 ed al punto a) della vostra nota AT 224 del 31/01/2011 (che ad ogni buon fine si allegano in copia).

Per prima cosa non possiamo che stigmatizzare l'ennesimo tentativo maldestro di fornire una rappresentazione parziale degli eventi pregressi.

Infatti nelle vostre note non si tiene in assoluto conto, né si fa menzione di quanto più volte rappresentato dalla scrivente Società -con note 8835 dell'1/4/2009 - 27874 e 27933 del 25/11/2009 - 10929 del 18/05/2010 - 15755 del 6/7/2010 e 27970 del 7/12/2010- che si intendono integralmente riportate e che sono disponibili sul sito www.aceaat5spa.it alla voce Società/Rapporti Autorità d'Ambito/Canone di concessione.

Il riferimento è, nello specifico, alla sussistenza di un **presunto credito da Voi vantato nei confronti di Acea ATO 5 Spa, pari ad euro 23.394.801,64**, che tuttavia, come ben noto, è assolutamente contestato dalla scrivente Società sia nell'*an* che nel *quantum*, in relazione alle considerazioni più volte esposte nella corrispondenza citata e che di seguito (per l'ennesima volta) si ribadiscono.

In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione, si evidenzia che, essendo la quantificazione e il pagamento degli oneri concessori strettamente connessi alla tariffa del servizio, il relativo annullamento, da parte della Conferenza dei Sindaci, delle tariffe 2006-2009, rende assolutamente incerto e comunque indeterminato sia l'*an* che il *quantum* della pretesa avanzata dall'intestata Autorità.

Del resto non sfugge che essendo **ampiamente ed inutilmente decorso il termine perentorio del 31 marzo 2010 - espressamente indicato dalla stessa Conferenza dei Sindaci - come termine finale per la conclusione del**



procedimento di ri-determinazione delle tariffe 2006-2009, alcuna pretesa può essere seriamente avanzata dall'intestata Autorità d'Ambito.

Non sfugge, infatti, che la **mancata determinazione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito** – sulla base della valutazione e ponderazione delle relative componenti, tra cui la quantificazione dell'ammontare dei canoni di concessione e che ne assicuri la relativa remunerazione – **impedisce di configurare alcun inadempimento in tal senso da parte dello scrivente Gestore.**

Quanto sopra vale, *mutatis mutandis*, anche con riferimento al canone di concessione relativo all'annualità 2010 dal momento che la relativa tariffa, peraltro ancora provvisoria (**e corrispondente, incredibile a dirsi, a quella del 2005, nemmeno incrementata dall'inflazione programmata**) **non consente allo scrivente Gestore nemmeno il recupero dei "costi vivi" sostenuti dal medesimo per garantire la continuità del servizio pubblico.**

D'altronde **-pur nell'impossibilità, a causa del vostro ostracismo, di svolgere i richiesti** (giuste note nr. 7269 del 31 marzo 2010, nr. 7548 del 6 aprile 2010, 8038 del 14 aprile 2010, 9527 del 4 maggio 2010 e 12374 del 3 giugno 2010) **accessi agli atti del procedimento-** non risulta che nell'ambito della determinazione della tariffa 2010, l'Ente abbia svolto alcuna valutazione circa la remuneratività della tariffa e l'adeguatezza della medesima a garantire la copertura dei costi operativi sostenuti dal Gestore (tra cui, appunto, anche quelli relativi al canone di concessione).

Si aggiunga –altresi- che nulla è stato da Voi riscontrato in merito alla nota 15755 del 6/7/2010 avente ad oggetto -misure straordinarie di riduzione dei costi operativi- con la quale la Società comunicava:

"Per altro verso, la Società si vede, suo malgrado costretta a sospendere la corresponsione del canone di concessione previsto dalla vigente convenzione.

Sul punto è il caso di evidenziare che il pagamento del canone di concessione da parte del Gestore è inscindibilmente connesso alle determinazioni tariffarie assunte dall'AATO che – nell'ambito delle proprie funzioni di pianificazione – dovrebbe la garantire la copertura tariffaria delle voci di costo di cui si compone il predetto canone.

Orbene, allo stato attuale non risulta – non avendo permesso nelle varie visite l'accesso agli atti – che l'AATO - nell'ambito della determinazione provvisoria della tariffa 2010 – abbia svolto alcuna valutazione circa la remuneratività della tariffa e l'adeguatezza della medesima a garantire la copertura dei costi operativi sostenuti dal Gestore (tra cui, appunto, anche quelli relativi al canone di concessione)".

Del resto non sfugge nemmeno che il Gestore si trova tutt'ora costretto a fronteggiare gli effetti pregiudizievoli dell'annullamento delle tariffe 2006-2009 da parte dell'Ente d'Ambito **-che ha determinato una gravissima crisi economico-finanziaria, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, la**



necessità della relativa ricapitalizzazione, la necessità di finanziamento straordinario della capogruppo Acea S.p.A. per assicurare la continuità della gestione ordinaria, pur contestualmente all'adozione di misure straordinarie che hanno inciso sul livello del servizio, sui rapporti con il personale e con i fornitori.

In ogni caso, come già anticipato nella precedente corrispondenza in ordine all'oggetto, si ribadisce che la quantificazione del canone di concessione dovrà essere adeguata alle vigenti previsioni normative ed all'orientamento espresso dalla Co.N.Vi.R.I. circa i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito che, lungi dal ricadere in tariffa, dovrà essere posta a carico dei singoli Enti locali sulla base delle rispettive quote di partecipazione all'Autorità d'Ambito.

Inoltre, con riferimento ai canoni di concessione relativi alle annualità 2008 e 2009, si evidenzia -sin d'ora- che nella relativa quantificazione, l'Ente d'Ambito dovrà, altresì, tenere conto delle somme che lo scrivente Gestore è stato costretto a corrispondere ai Consorzi di Bonifica **a causa del mancato adeguamento della vigente Convenzione alla disciplina regionale di riferimento.**

Infine, non può sottacersi che la Società - nella prospettiva di consentire ai Comuni di onorare il pagamento delle rate dei mutui gravanti sui medesimi - ha più volte rappresentato la propria disponibilità anche all'individuazione di soluzioni provvisorie.

Sul punto basti ricordare che la Società, con la nota 27874 del 25/11/2009, richiamava l'Autorità d'Ambito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 2 della Convenzione di Gestione, per poter gestire il pagamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato, direttamente ai Comuni.

Detta inerzia ha, altresì, impedito la valutazione di eventuali azioni finanziarie, es. rinegoziazioni dei mutui, che avrebbero comportato economie generali delle quali avrebbero beneficiato gli utenti attraverso la riduzione dei costi che incidono nella definizione della tariffa.

Da ultimo sia consentito evidenziare l'assoluto sconcerto per l'asimmetria di condotta posta in essere dall'intestata Autorità che, se da un lato ha ritenuto di adempiere in modo pedissequo alle indicazioni rese dalla Co.N.Vi.R.I. con la ben nota deliberazione n.7/2008, non altrettanto ha inteso fare ad ulteriori indicazioni rese dalla medesima Commissione Nazionale, ad esempio, in relazione alla improrogabile necessità di procedere alla determinazione della tariffa definitiva del 2010 ovvero di eliminare, dall'importo dei canoni di concessioni, la quota relativa alle spese di funzionamento dell'AATO.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, la scrivente Società reitera nuovamente la richiesta che l'AATO proceda alla indicazione delle singole voci che compongono il canone di concessione (ivi inclusi, dunque, i costi di funzionamento dell'Autorità) sì da procedere all'esatta quantificazione dello stesso.

Shua



Appare tanto grave quanto colpevole che l'Ente d'Ambito non abbia mai dato pubblicità circa la effettiva composizione delle singole voci del canone di concessione, anche nella prospettiva di consentire l'apprezzamento circa i costi di funzionamento della stessa Autorità e della loro incidenza sulla tariffa del servizio idrico integrato.

Alla stregua delle considerazioni sopra rappresentate è evidente che:

- deve escludersi qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità dello scrivente Gestore in relazione al pagamento dei canoni di concessione;
- il preteso credito vantato dall'Ente d'Ambito è assolutamente incerto e comunque indeterminato sia nell'*an* che nel *quantum*;
- nessuna richiesta può essere avanzata nei confronti della Società prima della rideterminazione delle tariffe 2006-2009 -deliberazione 5 del 21 dicembre 2009 della Conferenza dei Sindaci- e della determinazione della tariffa 2010.

In considerazione che le vostre comunicazioni risultano rivolte verso soggetti (nel caso Reconta Ernest & Young Spa) preposti al controllo della corretta tenuta contabile della Società, Vi invitiamo a rettificare le comunicazioni di cui trattasi e Vi diffidiamo, per il futuro, ad adottare atti che siano lesivi per la scrivente Società, fermo restando che agiremo -come detto in premessa- dinanzi a tutte le competenti sedi giudiziarie, a tutela di tutte le posizioni giuridiche attive della società.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
(Stefano Magini)

Il Presidente
(Rajneri Mamalchi)